



Disciplina delle professioni di educatore e di pedagista

A.C. 2656

Dossier n° 322 - Schede di lettura
3 luglio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2656
Titolo:	Disciplina delle professioni di educatore e di pedagista
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	15
Date:	
presentazione:	7 ottobre 2014
assegnazione:	31 ottobre 2014
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari Esteri, V Bilancio, VIII Ambiente, X Attività Produttive, XI Lavoro, XII Affari Sociali (ex art. 73, co. 1-bis, del regolamento), XIV Politiche dell'Unione Europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge intende disciplinare l'esercizio delle **professioni di educatore e di pedagista**, al fine di garantire con omogeneità, in tutto il territorio nazionale, servizi e interventi educativi di qualità.

A tal fine, stabilisce, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato.

Attualmente, nell'ordinamento è riconosciuto solo il profilo dell'**Educatore professionale**.

In particolare, lo stesso è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità attraverso il [DM 8 ottobre 1998, n. 520](#) – regolamento emanato in attuazione dell'art. 6, co. 3, del d.lgs. 502/1992 – che, nell'individuare le figure professionali ed i relativi profili, relativamente alle aree del **personale sanitario** infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ha stabilito che "l'educatore professionale è l'**operatore sociale e sanitario** che, in possesso del **diploma universitario abilitante**, attua specifici **progetti educativi e riabilitativi**, nell'ambito di un **progetto terapeutico** elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con **obiettivi educativo/relazionali** in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento **psicosociale** dei soggetti in difficoltà". Esso **opera all'interno di strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative**.

In base al medesimo DM, la **formazione dell'educatore professionale** avviene presso le strutture sanitarie del SSN e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con **protocolli d'intesa** fra regioni e università. Le **università** provvedono alla formazione attraverso la **facoltà di medicina e chirurgia**, in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.

A sua volta, il [D.I. 27 luglio 2000](#) ha stabilito che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa previgente il DM 520/1998 – tra i quali titoli conseguiti al termine di corsi regionali - sono **equipollenti al diploma universitario di educatore professionale**, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Con la **determinazione delle classi delle lauree** delle professioni sanitarie – avvenuta prima con [DI 2 aprile 2001](#) (ex DM 509/1999) e, successivamente, con [DI 19 febbraio 2009](#) (ex DM 270/2004) – il profilo di Educatore professionale afferisce alle **professioni sanitarie dell'area della riabilitazione (classe di laurea L/SNT/2, già classe 2)**. Il medesimo DI 19 febbraio 2009 ha richiamato esplicitamente il campo di attività previsto per l'educatore professionale dal DM 520/1998.

Da ultimo, il [DPCM 26 luglio 2011](#) – recependo l'accordo in Conferenza Stato-regioni del 10 febbraio 2011, concernente i **criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai**

diplomi universitari dell'area sanitaria - **effettuato ai soli fini dell'esercizio professionale**, sia subordinato che autonomo - dei titoli del **progresso ordinamento** (in attuazione dell'art. 4, co. 2, [L. 42/1999](#)) – ha **escluso esplicitamente**, tra gli altri, i **titoli universitari rilasciati dalla facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale**, conseguiti dopo l'entrata in vigore della [L. 42/1999](#).

L'**art. 1** individua gli aspetti sui quali la proposta di legge interviene - ai quali sono dedicati gli articoli successivi - esplicitando che si intende **valorizzare** le due professioni, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli **indirizzi forniti dall'Unione europea** in materia di educazione formale, non formale e informale.

Oggetto

Al riguardo, si ricorda, in particolare, che le [Conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 maggio 2009](#) su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»), confermando quanto già evidenziato dalle [Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000](#) e dalle [Conclusioni del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del giugno 2000](#) – hanno convenuto che "la cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione per il periodo fino al 2020 dovrebbe essere istituita nel contesto di un quadro strategico che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di **apprendimento permanente**", in un quadro, cioè, di "apprendimento **in tutti i contesti, siano essi formali, non formali o informali, e a tutti i livelli**".

Nella legislazione nazionale, l'**art. 2** del [d.lgs. 13/2013](#) - che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze - definisce l'"**apprendimento formale**" (che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, o di una certificazione riconosciuta), l'"**apprendimento non formale**" (caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formali) e l'"**apprendimento informale**" (che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero).

L'**art. 2** definisce le due professioni – entrambe caratterizzate da **autonomia scientifica e responsabilità deontologica** –, in particolare specificando che l'**educatore** è un professionista di **livello intermedio**, mentre il **pedagogista** è un professionista di **livello apicale**.

Definizione delle due professioni

Entrambe le figure professionali operano nel campo dell'**educazione formale** e di quella **non formale**, in regime di **lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato**, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su individui e gruppi (di ogni età), nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

In particolare, in base al combinato disposto dell'**art. 2, co. 4**, e degli **artt. 7 e 11**, nonché **8 e 12**, **l'esercizio della professione è consentito solo a chi possiede le qualifiche di educatore e di pedagogista**, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato (sul quale, v. *infra*).

Più nello specifico, gli **artt. 8 e 12** prevedono che il **possesso delle qualifiche** di educatore e di pedagogista costituisce **requisito obbligatorio** per l'esercizio, in qualunque forma e **ambito**, rispettivamente, del lavoro educativo e pedagogico.

Esercizio dell'attività

Puntualizzano, peraltro, che tali qualifiche "**consentono**" l'accesso nel **pubblico impiego** e nelle strutture del **Servizio sanitario nazionale** a posti che comportano lo svolgimento delle relative **attività** (per le quali si richiamano espressamente gli artt. 6 e 10).

In considerazione del fatto che il comma 1 degli articoli 8 e 12 dispone che il possesso delle qualifiche di educatore e pedagogista costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio delle rispettive attività in tutti gli ambiti (incluso, dunque, il pubblico impiego, del quale, peraltro, fa parte il SSN, ex [art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001](#)), occorre valutare la necessità del riferimento esplicito agli ambiti indicati, contenuto nel comma 2 .

In ogni caso, occorrerebbe uniformare la terminologia, sostituendo - nel comma 2 - la parola "consente" con la locuzione "costituisce requisito obbligatorio per".

Gli artt. 3 e 4 individuano gli **ambiti dell'attività professionale**, nonché i **contesti** in cui la stessa è esercitata.

Ambiti e contesti dell'attività

In particolare, l'**art. 3** fa riferimento agli **ambiti**: scolastico; sociale; del welfare; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; motorio; della salute; del lavoro; giudiziario; dello sviluppo delle comunità locali; della cooperazione internazionale.

L'**art. 4**, invece, elenca le diverse tipologie di servizi e le diverse istituzioni o organizzazioni – specificando che possono essere **pubbliche o private**, anche non accreditate – nell'ambito dei quali i professionisti possono operare.

Per quanto riguarda i **servizi**, si tratta, fra l'altro, di: servizi educativi di accompagnamento alla crescita di individui e gruppi e servizi di consulenza, in particolare in ambito familiare; servizi educativi per la prima infanzia; servizi educativi per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere per gli adolescenti, nonché per l'inclusione sociale in contesti socio-territoriali svantaggiati; servizi per anziani; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi per le tecnologie informative, comunicative e multimediali; servizi educativi nei contesti lavorativi (formazione, orientamento, inserimento lavorativo); servizi per la rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti; servizi educativi per le pari opportunità; servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti.

*In relazione all'elenco delle **istituzioni o organizzazioni** nelle quali l'attività può essere svolta - recato dall'art. 4, co. 2 - sembrerebbe opportuno un coordinamento con quanto dispone l'art. 3.*

Gli **artt. 6 e 10** – declinando quanto già stabilito agli artt. 3 e 4 – precisano le **attività professionali** e le **competenze**, rispettivamente, dell'educatore e del pedagogista.

In particolare, il **pedagogista** si occupa – oltre che di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti –, di **progettare, programmare, organizzare e coordinare** i servizi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché di **monitorarli e valutarli**.

All'**educatore** spetta, tra l'altro, **programmare, attuare, gestire e valutare le azioni educative e formative** dei medesimi servizi, nonché **concorrere alla progettazione** dei suddetti servizi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

Competenze

Formazione
universitaria

I due articoli elencano, inoltre, le specifiche attività attribuite alle due professioni.

Per quest'ultimo aspetto, occorrerebbe un coordinamento con quanto dispone l'art. 4, co. 1, che già individua i servizi nell'ambito dei quali operano i professionisti.

Gli **artt. 7 e 11** – cui si è già accennato – disciplinano la **formazione universitaria** necessaria, disponendo che la qualifica di **educatore** è attribuita solo a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea in scienze dell'educazione e della formazione (**classe L-19**), mentre la qualifica di **pedagogista** è attribuita solo a chi consegue un diploma di laurea magistrale nelle classi di laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (**classe LM-50**), scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (**classe LM-57**), scienze pedagogiche (**classe LM-85**).

Entrambi gli articoli specificano, inoltre, che la formazione universitaria deve essere funzionale al raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali indicate, rispettivamente, negli artt. 6 e 10.

In materia, si ricorda che, sulla base dell'art. 4, co. 2, del **DM 270/2004**, recante il vigente regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, sono stati adottati, il **16 marzo 2007**, un DM relativo alla determinazione delle classi delle lauree e un DM relativo alla determinazione delle classi di laurea magistrale.

In base al primo DM, gli sbocchi occupazionali dei laureati nella classe delle **lauree** in scienze dell'educazione e della formazione (**classe L-19**) riguardano attività di **educatore e animatore socio-educativo** nelle strutture pubbliche e private che gestiscono o erogano **servizi sociali e socio-sanitari** (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ([L. 328/2000](#)) e riguardanti famiglie, minori, anziani, soggetti detenuti nelle carceri, stranieri, nomadi, servizi culturali, ricreativi, sportivi, di educazione ambientale. Gli stessi laureati possono, inoltre, svolgere attività professionale come formatore, istruttore o tutor nei **servizi di formazione professionale e continua**, pubblici, privati e del privato sociale, nelle **imprese** e nelle **associazioni di categoria**, come educatori nei **nidi** e nelle **comunità infantili**, nei servizi di **sostegno alla genitorialità**, nelle **strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche** e nei servizi educativi per l'**infanzia** e per la **preadolescenza**.

In base al DM relativo alle classi di **laurea magistrale**, i laureati nella **classe LM-50** operano nell'area del **coordinamento di servizi educativi e socio-assistenziali** con il compito, fra gli altri, di **progettare, supervisionare e valutare progetti educativi e riabilitativi**. Gli sbocchi occupazionali sono principalmente nei **servizi alla persona**, erogati da enti pubblici o privati, in

campo educativo, sociale, sanitario e assistenziale, oltre che, con **funzioni di alta responsabilità**, in **scuole, agenzie di formazione professionale, strutture socio-culturali e socio-educative** di enti locali, regioni e pubblica amministrazione, **cooperative, associazioni di volontariato, aziende sanitarie e socio-sanitarie**.

I laureati nella classe **LM-57** operano nell'area degli interventi e dei **servizi formativi rivolti agli adulti** e ordinati ad azioni di formazione e **aggiornamento, riqualificazione, orientamento e bilancio di competenze, inserimento lavorativo**. Gli sbocchi occupazionali sono prevalentemente in istituzioni ed **enti pubblici e privati** che erogano azioni, interventi e **servizi di formazione continua**, in **aziende private, agenzie ed enti di formazione professionale, servizi alle imprese, servizi per l'impiego, servizi socio-educativi e culturali, organismi del terzo settore, servizi formativi della PA**.

Per i laureati nella classe **LM-85** gli sbocchi occupazionali sono in **attività di ricerca educativa e di consulenza nella programmazione e gestione di interventi** nelle **scuole** e nei **servizi in campo educativo e formativo** erogati da **enti pubblici e privati** e del **terzo settore**, e organismi di direzione, orientamento, supporto e controllo presso la PA.

Al riguardo, non apparendo un netto discrimine fra le attività che, in base al DM 520/1998, sono attribuite all'educatore professionale (in possesso della laurea nella classe L-SNT-2) e le attività che, in base al testo in esame, sarebbero attribuite all'educatore (in possesso della laurea nella classe L-19), occorrerebbe un approfondimento sul novero dei titoli di studio che determinano l'attribuzione di quest'ultima qualifica. Conseguentemente, si dovrebbe pervenire ad un coordinamento normativo.

Nello stesso ambito, si ricorda, peraltro, che, con decreti del MIUR, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, è stata stabilita l'**equiparazione**, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, tra **titoli del vecchio ordinamento (ante DM 509/1999) e titoli ex DM 509/1999 e ex DM 270/2004**.

In particolare, con [D.I. 9 luglio 2009](#) è stata stabilita la corrispondenza tra la **classe L-19** (ex DM 270/2004) e la classe 18 -Scienze dell'educazione e della formazione (ex DM 509/1999). Con ulteriore [D.I. 9 luglio 2009](#) è stata stabilita l'equiparazione delle classi **LM-50, LM-57 e LM-85** (ex DM 270/2004), rispettivamente, alle classi 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche (ex DM 509/1999).

In materia di formazione universitaria, interviene anche l'**art. 13** che dispone che i **corsi di laurea** afferenti alle classi di laurea e di laurea magistrale indicate negli artt. 7 e 11 **sono tenuti a uniformare** alle nuove disposizioni il **titolo e l'indirizzo del corso, il profilo professionale, il curriculum formativo**, nonché i servizi di orientamento in ingresso, *in itinere* e in uscita per il lavoro.

Al riguardo, si ricorda che, in base all'art. 4 del già citato DM 270/2004, i **corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei**, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate con decreto ministeriale. I **titoli** conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, **hanno identico valore legale**.

Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del **Ministro, sentito il CUN**, unitamente alle connesse disposizioni in materia di **obiettivi formativi qualificanti** e di conseguenti **attività formative**.

In virtù del sistema normativo descritto, non sembrerebbe necessario intervenire su "titolo" e "indirizzo" del corso. Inoltre, gli ulteriori eventuali adeguamenti dovrebbero competere – piuttosto che ai singoli corsi di laurea – al MIUR che, a tal fine, dovrebbe provvedere ad apportare le opportune modifiche ai decreti ministeriali del 16 marzo 2007.

Gli **artt. 5 e 9** riconoscono all'educatore e al pedagogista le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche.

Riferimenti
all'EQF

Sull'argomento, si ricorda che il 23 aprile 2008 è stata adottata la [Raccomandazione europea del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente](#) (EQF: *European Qualifications Framework*) con la quale gli Stati membri sono stati invitati a rapportare i sistemi nazionali delle qualifiche al **Quadro europeo** entro il 2010 e ad adottare misure affinché entro il 2012 i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass contenessero un chiaro riferimento all'appropriato livello del EQF. Quest'ultimo è strutturato secondo **otto livelli di riferimento**, declinati in conoscenze, abilità e competenze.

Per quanto concerne l'Italia, il 20 dicembre 2012, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato sottoscritto un [accordo](#) – recepito con [D.I. 13 febbraio 2013](#) – con il quale è stato adottato il "**Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al EQF**". In base a tale

accordo, la **laurea** e il diploma accademico di I livello sono riferiti al **livello 6** del EQF, mentre la **laurea magistrale**, il diploma accademico di secondo livello, il master universitario di primo livello, il diploma accademico di specializzazione e il diploma di perfezionamento o master sono riferiti al **livello 7** del EQF.

Al riguardo, si veda anche il [comunicato stampa del MIUR del 1° febbraio 2013](#).

Con riferimento agli artt. 5 e 9, occorre tener presente che l'Accordo citato riferisce chiaramente i soggetti in possesso di laurea al livello 6 e quelli in possesso di laurea magistrale al livello 7 dell'EQF.

Al fine di rafforzare la specificità e il livello professionale, l'**art. 14** stabilisce che i "**corsi post-laurea** di perfezionamento e di master" per educatore e per pedagogo devono prevedere l'inserimento nei progetti di tirocinio e di formazione delle attività formative indicate, sostanzialmente relative agli ambiti già indicati negli artt. 3 e 4.

Corsi post-laurea

In base all'**art. 3** del **DM 270/2004**, le università rilasciano – oltre ai diplomi di laurea e di laurea magistrale –, il **diploma di specializzazione** e il **dottorato di ricerca**.

Il medesimo art. 3 stabilisce, inoltre, che le università possono attivare, **disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento** scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i **master universitari** di primo e di secondo livello.

Occorre chiarire, dunque, se con l'espressione "corsi post-laurea di perfezionamento e di master" si intenda fare riferimento sia ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, sia ai corsi di perfezionamento che si concludono con il rilascio del master.

In ogni caso, occorre tener presente l'autonomia degli atenei in materia.

Al riguardo, si ricorda che i **corsi di dottorato di ricerca** e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'**art. 4 della L. 210/1998** (come modificato, da ultimo, dall'**art. 19 della L. 240/2010**) che, in particolare, prevede che i medesimi corsi sono istituiti previo **accreditamento** da parte del MIUR, su conforme parere dell'ANVUR. Il **regolamento** attuativo, emanato con DM 8 febbraio 2013, n. 45, ha poi disciplinato le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e ha definito i criteri e i parametri sulla base dei quali i **soggetti accreditati disciplinano**, tra l'altro, **con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi** (per approfondimenti, si veda il [focus](#)).

Con riguardo ai **master**, si rammenta che, nel rispondere all'[interrogazione 5/03533](#) in VII Commissione, il 23 ottobre 2014, il rappresentante del Governo ha evidenziato che "diversamente dai restanti corsi universitari, i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente sono **disciplinati dalle università in totale autonomia** in quanto concepiti con la finalità di perfezionare la formazione universitaria acquisita nei corsi di laurea e di laurea magistrale e per rispondere alle specifiche e mutevoli esigenze di un mercato del lavoro sempre più complesso e dinamico" e che allo stato "sono in fase di studio gli aspetti di dettaglio concernenti l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi di studio finalizzati al conseguimento dei master universitari".

L'**art. 15** dispone, anzitutto, che le professioni di educatore e di pedagogo rientrano fra le **professioni non organizzate in ordini o collegi**, di cui alla [L. 4/2013](#).

Collocazione professionale

L'**art. 1, co. 2**, della [L. 4/2013](#) dispone che per "professione non organizzata in ordini o collegi" si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla **prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale**, o comunque con il concorso di questo. Individua, inoltre, esplicitamente alcune **esclusioni**: si tratta delle attività (intellettuali) riservate per legge agli iscritti in albi o elenchi, ai sensi dell'[art. 2229 del codice civile](#), delle professioni sanitarie e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

La legge dispone, altresì (art. 2), che coloro che esercitano la professione possono costituire **associazioni professionali di natura privatistica** – caratterizzate dall'**assenza di scopo di lucro** (art. 5, co. 1, lett. f) –, **senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva**, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

In sostanza, la [L. 4/2013](#) ha previsto l'**autoregolamentazione volontaria per la qualifica delle figure professionali**, anche indipendentemente dall'adesione dei soggetti che esercitano le professioni ad una delle associazioni.

In particolare, la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a **norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI** (d'ora in avanti: norme tecniche UNI), di cui alla [direttiva 98/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998](#). Le associazioni professionali e le forme aggregative delle stesse associazioni – il cui elenco è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico – collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, e possono promuovere la

costituzione di **organismi accreditati di certificazione della conformità** per i settori di competenza. Tali organismi – accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento per gli organismi di certificazione [ACCREDIA](#) – **possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista, anche non iscritto ad alcuna associazione**, il certificato di conformità alle norme tecniche UNI definite per la singola professione.

Le associazioni professionali, invece, possono rilasciare ai propri iscritti un'**attestazione** relativa, tra l'altro, agli **standard qualitativi e di qualificazione professionale** necessari per il **mantenimento dell'iscrizione** all'associazione e all'eventuale possesso della **certificazione di conformità alle norme tecniche UNI**.

Il possesso dell'attestazione **non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale**.

Dispone, altresì, che le stesse professioni di educatore e di pedagogo sono inserite negli **elenchi** e nelle **banche dati** dei soggetti deputati alla **classificazione** e alla declaratoria delle **professioni**, nonché nel **repertorio nazionale** dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Al fine indicato, sono attivati specifici **codici professionali** ed è **unificata la classificazione delle professioni** di CNEL, ISFOL, ISTAT, Ministeri, regioni e altri organismi autorizzati.

A tale classificazione devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, le associazioni professionali e i singoli professionisti.

Al riguardo, si ricorda, anzitutto, che la Commissione europea, con [raccomandazione 29 ottobre 2009](#) (2009/824/EC), ha adottato la **nuova classificazione internazionale delle professioni**, inducendo i paesi membri a elaborare dati statistici in materia di lavoro secondo la classificazione ISCO08 o secondo una classificazione nazionale da essa derivata.

Per l'Italia, l'ISTAT ha conseguentemente aggiornato la precedente tassonomia (CP2001), adottando la nuova nomenclatura e classificazione delle professioni [CP2011](#).

L'obiettivo della CP2011 è fornire uno strumento per ricondurre le professioni esistenti all'interno di un numero limitato di raggruppamenti, da utilizzare per comunicare, diffondere e scambiare dati statistici e amministrativi sulle professioni, comparabili a livello internazionale. Di conseguenza, come indicato anche nella premessa, la classificazione non può in alcun modo essere considerata uno strumento normativo per il riconoscimento istituzionale di talune professioni o per la determinazione di standard retributivi e delle condizioni di impiego.

I **livelli di competenza** previsti dalla classificazione internazionale delle professioni ISCO08, ripresi sostanzialmente dalla CP2011, **sono quattro** e vengono definiti operativamente considerando la natura del lavoro che caratterizza la professione, il livello di istruzione formale (così come descritto dalla classificazione internazionale Isced97) e l'ammontare di formazione o di esperienza richieste per eseguire in modo adeguato i compiti previsti.

Il principio della competenza delinea un sistema classificatorio articolato su **5 livelli di aggregazione gerarchici**. In particolare, i nove **grandi gruppi**, che rappresentano il livello di classificazione più elevato, contengono 37 **gruppi** che, a loro volta, racchiudono 129 **classi**. Queste sono ulteriormente disaggregate in 511 **categorie**, all'interno delle quali sono comprese 800 **unità professionali**. Tra queste:

- l'unità professionale **3.2.1.2.7** è relativa agli **Educatori professionali**;
- l'unità professionale **3.4.5.2.0** è relativa ai **Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale**, e comprende le professioni di: Addetto all'infanzia con funzioni educative; Assistente di atelier creativo per bambini; Assistente per le comunità infantili; **Educatore professionale sociale**; Esperto assistenza anziani attivi; Esperto reimpiego pensionati; Esperto reinserimento ex carcerati; Mediatore interculturale; Tecnico della mediazione sociale; Tecnico per l'assistenza ai giovani disabili;
- l'unità professionale **2.6.5.3.2** è relativa agli **Esperti della progettazione formativa e curricolare**, e comprende le professioni di: Coordinatore di settore nella formazione; Coordinatore progettista nella formazione; Esperto di processi formativi; Esperto nuove tecnologie per insegnamento; Formatore specialista di contenuti; **Pedagogo**; Progettista corsi di formazione; Responsabile sistemi e-learning (*distance learning manager*).

Si segnala, inoltre, che ISFOL e ISTAT hanno realizzato il **Sistema informativo sulle professioni**, finalizzato a fornire informazioni sull'occupazione e sulle caratteristiche delle professioni presenti nel mercato del lavoro.

Il **repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali** è previsto dal già citato [d.lgs. 13/2013](#).

In particolare, al fine di uniformarsi alle direttive europee, favorire la mobilità, l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, nonché la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, l'**art. 8** ha istituito il repertorio citato, che costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali dei titoli di istruzione e formazione, compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali.

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge si giustifica in quanto l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata allo Stato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La **disciplina delle professioni** rientra, ai sensi dell'[articolo 117, co. 3, Cost.](#) nell'ambito della **competenza legislativa concorrente**. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa.

In tale ambito, peraltro, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale, la determinazione dei titoli per l'accesso spetta allo Stato (*ex plurimis*, sentenze nn. 329/2003, 12/2004, 153/2006, 424/2006, 57/2007, 179/2008, 138/2009, 271/2009, 328/2009, 98/2013).

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Per il diritto europeo, i professionisti sono, al pari delle imprese, soggetti alle regole di concorrenza (dettate dall'art. 101 del Trattato sull'Unione europea, ex art. 81 del TCE). L'UE è dunque particolarmente attenta ai **c.d. diritti esclusivi**, ovvero a tutte le regolamentazioni che riservino alcune attività a una ristretta categoria di professionisti.

In particolare, l'art. 16 della "**direttiva servizi**" ([Direttiva n. 2006/123/UE](#)) prevede, fra l'altro, che gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi: a) **non discriminazione**: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale; b) **necessità**: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente; c) **proporzionalità**: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. Il punto (56) del considerando della direttiva, peraltro, evidenzia che "motivi imperativi di interesse generale" – tra i quali rientrano, in particolare, per quanto qui interessa, la **tutela dei consumatori** e dei destinatari di servizi, art. 4, punto 8), della direttiva – "possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni", fatto salvo il rispetto dei citati principi di necessità e proporzionalità.

In maniera analoga dispone il [d.lgs. 59/2010](#), emanato in attuazione della direttiva citata. In particolare – ribadita all'art. 8 la definizione di "motivi imperativi d'interesse generale" recata dall'art. 4 della direttiva – gli **artt. 14 e 15** prevedono che, fatte salve le disposizioni istitutive relative ad ordini, collegi e albi professionali, **regimi autorizzatori** possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati **da motivi imperativi di interesse generale**, nel rispetto dei principi di non discriminazione. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le **condizioni** alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi devono essere, tra l'altro: non discriminatorie; commisurate all'obiettivo di interesse generale; chiare ed inequivocabili; oggettive; rese pubbliche preventivamente; trasparenti e accessibili.

Per ulteriori profili, si rinvia al par. *Contenuto*.

Formulazione del testo

All'**art. 4, co. 2, la lett. m)** deve essere sostituita con la seguente: "m) centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)".

Si ricorda, infatti, che, come evidenziato nella [circolare MIUR n. 6 del 27 febbraio 2015](#), il 31 agosto 2015 i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena, cessano di funzionare e sono riorganizzati secondo i nuovi assetti delineati dal [DPR 263/12](#).

All'**art. 7, co. 1**, e all'**art. 13, co. 1**, deve essere soppressa la parola "triennale", ovunque ricorra.